



Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Ai seguenti impianti di trasporto in condotta si applicano solamente gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a, nonché l'allegato 1:

- a. gasdotti con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar;
- b. idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC.

Art. 2 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Per idrogenodotti s'intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati esclusivamente al trasporto d'idrogeno in forma gassosa.

Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a e b e cpv. 2

¹ I gasdotti con una pressione d'esercizio a partire da 25 bar, gli oleodotti e gli idrogenodotti che trasportano idrogeno con un grado di purezza pari almeno al 98 per cento devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

- a. 2 metri dagli edifici non occupati da persone;
- b. 10 metri dagli edifici occupati da persone.

¹ RS 746.12

² Tra gli altri gasdotti e idrogenodotti e gli edifici occupati da persone deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.

Art. 39a cpv. 2 e 4

² Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza e le adeguano regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine consultano l'UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.

⁴ I requisiti dello standard minimo per la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'approvvigionamento di gas, edizione maggio 2024², sono vincolanti per gli esercenti di gasdotti. Gli esercenti di gasdotti devono dimostrare all'autorità di vigilanza di soddisfare i requisiti del livello di protezione applicabile ai sensi del capitolo 5 dello standard minimo.

Art. 50 cpv. 2

² I gasdotti e gli idrogenodotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.

Art. 56 cpv. 2

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 58 Riconversione

Per gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi che non sono costruiti né esercitati, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni per gli impianti con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar e che devono essere esercitati con una pressione superiore a 5 bar è necessaria una procedura di approvazione dei piani secondo l'articolo 2 LITC.

² Lo standard minimo può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio Federale dell'Energia, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen. Può essere richiesto gratuitamente all'associazione svizzera per il gas, l'acqua e il calore (SVGW) all'indirizzo www.svgw.ch > Shop > Fine-stria di ricerca: inserire "g1008" o via e-mail a info@svgw.ch.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi